



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 27/06/2023

Circolare n. 1180

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei

Consulenti del Lavoro

LL. II.

Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei

Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei

Consulenti del Lavoro

LL. II.

Oggetto: Note operative concernenti l'applicazione delle Regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, D. Lgs. 231/2007 approvate dal Consiglio Nazionale il 27 maggio 2022

INDICE

Premesse	1
Obbligo di adeguata verifica negli studi associati o società tra professionisti multidisciplinari	2
Esclusione dagli obblighi di adeguata verifica dei dichiarativi fiscali	2
Gli adempimenti antiriciclaggio in sede di rilascio del visto di conformità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio	4
Il rischio inerente dell'attività di consulenza del lavoro	7
Conservazione della documentazione acquisita in adempimento delle regole tecniche	8

Premesse

La presente circolare è adottata dal Consiglio Nazionale nel suo ruolo di Organismo di autoregolamentazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 231/2007, al fine di fornire alcuni chiarimenti in ordine all'applicazione delle Regole tecniche approvate lo scorso 27 maggio 2022.

I Consigli Provinciali in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvederanno alla trasmissione della presente circolare ai propri iscritti.



Obbligo di adeguata verifica negli studi associati o società tra professionisti multidisciplinari

Le Regole tecniche dispongono che, nel caso di esercizio della professione in forma associata o nell'ambito di una società tra professionisti, l'adeguata verifica venga espletata dal professionista incaricato dell'esecuzione della prestazione.

Qualora la compagine associativa o societaria sia composta anche da professionisti iscritti ad altro Ordine professionale (ad esempio ODCEC o Ordine degli Avvocati) il Consulente del lavoro sarà tenuto a conformarsi alle Regole tecniche approvate lo scorso 27 maggio 2022, che costituiscono il livello minimo di adempimento agli obblighi contenuti nel D.lgs. 231/2007.

Esclusione dagli obblighi di adeguata verifica dei dichiarativi fiscali

L'art. 17, c. 7, D.lgs.n. 231/2007, con riferimento agli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa tributaria, dispone: *“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (...)”*.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene, pertanto, rientranti nella esenzione prevista dal citato art. 17, c. 7, D.lgs. n. 231/2007:

1. La predisposizione e invio alla Pubblica Amministrazione di pratiche di iscrizione e variazione in pubblici registri;
2. L'invio telematico di bilanci ed altra documentazione agli uffici competenti;
3. La mera redazione e trasmissione dei dichiarativi derivanti da obblighi fiscali (es. modello 730, modello Redditi, mod. 770, dichiarazione IVA, Certificazioni uniche, ecc.).

Si ricorda tuttavia che, qualora al medesimo cliente vengano fornite ulteriori consulenze o servizi professionali, non espressamente esclusi, il Consulente del lavoro dovrà procedere all'adeguata verifica e, conformemente alle disposizioni contenute nelle Regole tecniche, il rischio inerente dovrà essere valutato alla luce dell'attività avente il rischio di grado maggiore.

Si vedano i seguenti esempi:

- a) **Attività di mera redazione ed invio della dichiarazione iva e contestuale tenuta della contabilità**



L'attività di mera redazione ed invio della dichiarazione IVA rientra nelle esclusioni previste dall'art. 17, c. 7, D.Lgs. n. 231/2007, pertanto il Consulente del Lavoro è esentato dall'obbligo di adeguata verifica.

Tuttavia, se per il medesimo cliente oltre alla redazione ed invio della dichiarazione IVA si svolge anche il servizio di tenuta della contabilità questa dovrà essere valutata quale prestazione professionale con rischio inerente significativo (grado di intensità 3)¹. Il Consulente del Lavoro deve procedere con l'adeguata verifica del cliente.

TABELLA 3

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE SIGNIFICATIVO (grado di intensità 3)
Consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria.
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti.
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di imprese, Onlus e altri enti.
Consulenza e adempimenti in materia di contabilità e predisposizione dei bilanci di esercizio.
Assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti.

b) Attività di mera redazione ed invio della dichiarazione dei redditi di una persona fisica in regime forfetario e consulenza tributaria continuativa

L'attività di mera redazione ed invio della dichiarazione redditi di un contribuente persona fisica titolare di partita IVA in regime forfetario rientra nelle esclusioni previste dall'art. 17, c. 7, D.Lgs. n. 231/2007, pertanto il Consulente del Lavoro è esentato dall'obbligo di adeguata verifica.

Tuttavia, se per il medesimo cliente oltre alla redazione ed invio **del modello redditi** si effettua anche un servizio di assistenza/consulenza tributaria continuativa nel corso dell'anno questa dovrà

¹ Cfr. Regole tecniche dei CdL del 7/6/2022, tabella 3, pag. 6, con riferimento alla valutazione del rischio inerente.



essere valutata quale prestazione professionale con rischio inerente significativo (grado di intensità 3)². Il Consulente del Lavoro deve procedere con l'adeguata verifica del cliente.

c) Attività di mera redazione ed invio della dichiarazione dei redditi di una persona fisica e domiciliazione del pagamento

L'attività di mera redazione ed invio della dichiarazione dei redditi rientra nelle esclusioni previste dall'art. 17, c. 7, D.Lgs. n. 231/2007, pertanto il Consulente del Lavoro è esentato dall'obbligo di adeguata verifica.

Tuttavia, se per il medesimo cliente oltre alla redazione ed invio della dichiarazione dei redditi si svolge anche il servizio di versamento in nome e per conto del cliente questa dovrà essere valutata quale prestazione professionale con rischio inerente molto significativo (grado di intensità 4)³. Il Consulente del Lavoro deve procedere con l'adeguata verifica del cliente.

TABELLA 4

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO (grado di intensità 4)
Gestioni d'incassi e versamenti in nome e per conto del cliente.
Gestioni di titoli, conti bancari, denaro libretti di deposito.

Gli adempimenti antiriciclaggio in sede di rilascio del visto di conformità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

Il riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell'esecuzione di specifici interventi ai sensi degli artt. 119, 120, 121 e 122 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, si accompagna alla possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta, al fine di agevolare la monetizzazione. Le predette disposizioni si affiancano a quelle già

² *Ibidem.*

³ *Cfr.* Regole tecniche dei CdL del 7/6/2022, tabella 4, pag. 6, con riferimento alla valutazione del rischio inerente.



vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), inclusi quelli antisismici - cd. "sismabonus" (art. 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici - cd. "ecobonus" (art. 14 del citato D.L. n. 63 del 2013).

Per cedere il credito o fruire dello sconto in fattura il contribuente deve preventivamente ottenere:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta
- l'attestazione della congruità delle spese da parte dei tecnici abilitati.

Il rilascio del visto di conformità da parte del Consulente del lavoro rientra tra le attività a *rischio inerente poco significativo* (grado di intensità 2), tuttavia l'adeguata verifica effettuata dal professionista dovrà tenere conto delle indicazioni fornite dall'UIF nelle più recenti Comunicazioni del 11 febbraio 2021 e del 10 novembre 2020.

In proposito l'UIF ha evidenziato i rischi connessi con:

1. l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
2. la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
3. lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti.

Tra le anomalie più ricorrenti sotto il **profilo soggettivo dei cedenti o dei cessionari** dei crediti, l'UIF evidenzia imprese costituite o divenute operative di recente, ovvero costituite in forme giuridiche flessibili o estremamente semplici, prive di strutture organizzative reali, coinvolte in plurime cessioni di crediti/accolti di debiti, con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa o con soci e/o esponenti di dubbia reputazione, ecc.).

Sotto il profilo oggettivo, l'UIF segnalava la necessità di prestare attenzione in presenza di particolari comportamenti quali ad esempio:



-
- rapporti alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali;
 - stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d'azienda costituiti in via pressoché esclusiva da detti crediti, spesso nella medesima giornata e con la ricorrenza dei medesimi soggetti;
 - anomalie concernenti il coinvolgimento di professionisti, le condizioni economiche pattuite per la cessione del credito fiscale (prezzo notevolmente inferiore al valore nominale del credito, modalità di riscossione del prezzo notevolmente vantaggiose per il cessionario) o l'impiego del corrispettivo da essa derivante (bonifici verso l'estero, trasferimenti in favore di soggetti collegati, operazioni inerenti all'acquisto di valute virtuali)
 - utilizzo del credito fittizio utilizzato per il conferimento di capitale in società di nuova costituzione.

Dunque, il Consulente del lavoro al quale sia stato richiesto il rilascio di un visto di conformità nell'ambito in commento, dovrà tenere in debito conto le indicazioni provenienti dall'UIF sopra richiamate allo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei medesimi crediti.

Per le suddette motivazioni, sebbene l'apposizione del visto di conformità rientri tra le prestazioni professionali con rischio inerente poco significativo, il Consulente del lavoro dovrà porre particolare attenzione nella **corretta valutazione del rischio specifico** con riferimento ad alcune caratteristiche del cliente, alla tipologia delle prestazioni professionali richieste, nonché alle caratteristiche della propria organizzazione di studio.

In particolare, con riferimento al cliente dovranno essere attentamente valutati gli aspetti concernenti la *prevalente attività effettivamente svolta e il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.*

Con riferimento alla tipologia della prestazione richiesta, particolare attenzione dovrà essere posta sugli aspetti peculiari della prestazione richiesta, sulle modalità di svolgimento e soprattutto sull'*ammontare dell'operazione per la quale viene richiesto l'intervento professionale*, nonché la *ragionevolezza dell'operazione.*



Il rischio inerente dell'attività di consulenza del lavoro

L'individuazione del rischio effettivo connesso all'attività di consulenza del lavoro deve tenere conto dell'ampiezza delle prestazioni professionali offerte al cliente che, molto raramente, si limitano ai meri adempimenti previsti dall'articolo 2 della legge 12/79, per i quali le Regole tecniche prevedono un rischio inerente "non significativo".

È infatti molto probabile che nello svolgimento del rapporto professionale al Consulente sarà richiesto di assistere il cliente nello svolgimento di verifiche ispettive, oppure effettuare una valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, previdenziali in caso di nuove assunzioni: ovvero prestazioni professionali rientranti nel rischio inerente "poco significativo" (grado di intensità 2).

Analogamente potrà essere richiesto un intervento professionale su operazioni a carattere straordinario che ad esempio comportino il trasferimento del personale da o verso altro datore di lavoro: attività professionale con rischio inerente "significativo" (grado di intensità 3)

È quindi di tutta evidenza che, qualora il Consulente svolga una delle prestazioni professionali da ultimo richiamate, anche se in modo occasionale e/o saltuario, nell'individuazione del rischio effettivo non potrà non tenere conto del maggior rischio inerente ad esse connesse che, come indicato nelle Regole tecniche, assorbe il minor rischio inerente connesso alle altre prestazioni professionali rese al medesimo cliente.

Di seguito si riportano due esempi di prestazioni rientranti nell'attività tipica del Consulente del lavoro con rischio "significativo" o "molto significativo".

a) Decreto Flussi Extracomunitari.

La predisposizione di una pratica finalizzata all'assunzione di personale dipendente non comunitario rientrante nel c.d. *Decreto flussi* comporta una molteplicità di interventi del professionista al quale sono richieste delle analisi molto approfondite di alcune situazioni del datore di lavoro che culminano nell'attività di asseverazione.

Il Consulente del Lavoro dovrà accertare:

- la capacità patrimoniale dell'impresa, al fine di sostenere tutti gli oneri relativi all'assunzione richiesta;
- l'equilibrio economico-finanziario dell'impresa, in seguito alle nuove assunzioni;



-
- il fatturato dell'impresa;
 - tipo di attività svolta dall'impresa;
 - il numero dei dipendenti normalmente occupati;
 - nonché regolarità del DURC, assenza di condanne penali, mancanza di sanzioni amministrative per lavoro irregolare ecc.

A ben vedere, si tratta di un intervento consulenziale molto approfondito nel corso del quale il Consulente deve valutare aspetti finanziari ed amministrativi dell'azienda, valutandoli anche alla luce degli indicatori di anomalia predisposti dal Comitato di sicurezza finanziaria.

Per tali motivi si ritiene che l'attività sopra descritta rientri nella *Consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria* con un rischio inerente significativo (grado di intensità 3).

b) Rapporti di lavoro domestico

Il datore di lavoro domestico normalmente chiede al Consulente del lavoro di occuparsi sia della predisposizione delle buste paga del collaboratore familiare, che dei relativi adempimenti: ovvero attività a rischio inerente poco significativo.

Tuttavia, non è infrequente che il datore di lavoro chieda al Consulente, di effettuare in nome e per suo conto il pagamento dei contributi previdenziali inerenti al rapporto di lavoro, salvo poi effettuare il rimborso. In tal caso, nell'individuazione del rischio effettivo il Consulente dovrà considerare che il servizio richiesto ha rischio inerente "*molto significativo*".

Conservazione della documentazione acquisita in adempimento delle regole tecniche

Il Regolamento prescrive al professionista di adottare misure di conservazione proporzionate al rischio e che **tengano conto del grado di complessità della propria struttura organizzativa.**

In pratica, le modalità con cui l'attività professionale viene esercitata, la presenza di più sedi o l'utilizzo di un organico complesso, hanno influenza diretta sulle modalità di conservazione della documentazione acquisita.

Ciò che più rileva è che il professionista sia sempre in grado, non solo di dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di legge ed alle Regole tecniche, ma di collaborare fattivamente con le autorità



preposte alla vigilanza sulla materia (MEF, UIF, Autorità di vigilanza di settore, Guardia di Finanza, Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo).

Tale assunto dovrà essere utilizzato per leggere in maniera sistematica tanto le disposizioni contenute all'articolo 32 del D.Lgs. 231/2007, quanto quelle contenute nelle Regole tecniche.

Il trattamento dei dati raccolti dovrà avvenire esclusivamente per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2007 (GDPR) ed il professionista dovrà adottare misure di conservazione idonee a garantire l'integrità e la non alterabilità dei dati e delle informazioni ed ovviamente a prevenire la perdita dei dati.

Il professionista dovrà altresì essere in grado di ricostruire l'operatività e l'attività del cliente nei confronti dello studio consentendo una tempestiva e completa accessibilità ai dati ed alle informazioni conservate da parte delle autorità preposte.

Qualora gli adempimenti previsti dal D.Lgs 231/2007 e dalle Regole tecniche siano stati delegati in tutto o in parte a propri collaboratori, è necessario che ciò avvenga in forma scritta con puntuale indicazione dei compiti delegati.

Da ultimo, i dati e le informazioni dovranno essere conservati in modo chiaro e completo onde consentire il mantenimento della storicità dei medesimi.

Anche le indicazioni in tema di formazione e conservazione del fascicolo della clientela contenute nelle Regole tecniche devono essere interpretate alla luce dei principi sopra esposti e quindi si dovrà tenere conto delle esigenze organizzative della struttura di ciascun professionista.

Il professionista sarà quindi libero di decidere se conservare la documentazione in modalità cartacea, elettronica o mista e parimenti sarà libero di concentrare fisicamente tutti i dati ed i documenti utilizzati per l'adeguata verifica in un unico fascicolo ovvero di conservare parte della documentazione in ambienti diversi del medesimo studio.

A titolo meramente esemplificativo si ritiene perfettamente possibile conservare in modalità elettronica le visure camerali utilizzate per gli accertamenti, anziché stamparle ed inserirle nel fascicolo concernente l'adeguata verifica del cliente.

Con riguardo all'elenco dei documenti da inserire nel fascicolo della clientela riportato nelle Regole tecniche si rileva che lo stesso ha valore meramente indicativo, sicché dovranno essere inseriti nel fascicolo – fatta salva la precisazione di cui al precedente capoverso, solo quei documenti che il professionista ha ritenuto di acquisire per l'esecuzione dell'adeguata verifica.



Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che verbali di nomina dell'organismo di amministrazione, con l'attribuzione di eventuali deleghe, dovranno essere conservati solo qualora il loro contenuto non sia riportato nella visura camerale, come nel caso di consigli direttivi di associazioni non riconosciute.

Con riguardo al tema dell'incarico professionale, si rileva che non sussiste alcun obbligo di legge per il professionista di ricevere dal cliente un mandato professionale in forma scritta, poiché il rapporto professionale può tranquillamente essere instaurato per comportamenti concludenti delle parti. In tale ultimo caso ovviamente il fascicolo del cliente resterà legittimamente privo della copia dell'incarico professionale.

Anche per la cessazione dell'incarico potrà mancare specifica documentazione, soprattutto in tutti i casi in cui al professionista sia stato richiesto lo svolgimento di una prestazione a carattere saltuario.

IL PRESIDENTE
F.to Rosario De Luca

RDL/SS/FM/dt